

# STATUTO

## DELLA CONGREGAZIONE ITALIANA

PRESSO LA CHIESA NAZIONALE ITALIANA MADONNA DELLA NEVE

### ART. 1 NOME E SEDE

- A) L'Associazione denominata „Congregazione Italiana presso la Chiesa Nazionale Italiana Madonna della Neve“ è una Associazione Cattolica Privata (vedi Can. 299 CIC)
- B) La Congregazione Italiana Madonna della Neve ha sede presso la “Minoritenkirche” Minoritenplatz 2a 1010 Vienna.

### ART. 2 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

- A) Conservare la Chiesa Nazionale Italiana in Vienna ed il suo patrimonio.
- B) Promuovere l'istruzione religiosa in lingua italiana e l'educazione del sentimento religioso degli italiani di Vienna.
- C) Provvedere a far officiare le S. Messe e le altre funzioni religiose.
- D) Sviluppare il ruolo che la Minoritenkirche svolge come centro culturale e sociale della comunità italiana a Vienna. A tal fine si favorirà la allocazione, nei loculi annessi alla chiesa, dei corsi di lingua e cultura italiana.
- E) Svolgere attività assistenziale nei confronti di italiani bisognosi, richiedendo anche, se necessario, un contributo al Ministero degli Affari esteri italiano.
- F) Adempiere agli obblighi derivanti da fondazioni e lasciti.
- G) L'Associazione non persegue fini di lucro.

### ART. 3 MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

- A) Canoni sociali annui
- B) Elargizioni di privati, Imprese, Associazioni ed Enti
- C) Eventuale ricavato da attività e manifestazioni varie
- D) Sovvenzioni del Governo Italiano
- E) Rendite derivanti dal proprio patrimonio
- F) Ogni altra eventuale fonte

### ART. 4 GLI ASSOCIATI

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone giuridiche con sede in Austria e tutte le persone fisiche appartenenti alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

I soci si dividono in:

- A) Soci Ordinari sono tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione pagando il canone sociale stabilito dall'Assemblea Generale.
- B) Soci Sostenitori sono tutti quei soci che versano un canone sociale, periodicamente fissato dall'Assemblea Generale che sia superiore a quello corrisposto dai soci ordinari.
- C) Soci Benemeriti sono tutti coloro i quali effettueranno un versamento periodicamente fissato dall'Assemblea Generale, che sarà sensibilmente superiore a quello corrisposto dai soci sostenitori.
- D) Soci Onorari sono coloro che si siano distinti per meriti eccezionali in armonia con finalità dell'Associazione e che il Consiglio Direttivo abbia qualificato tali.

#### ART. 5

##### ACCETTAZIONE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NELL'ASSOCIAZIONE

Coloro i quali aspirano a diventare soci, dovranno presentare domanda scritta di ammissione, completa di generalità e controfirmata da almeno due soci con contestuale dichiarazione di incondizionata adesione alle finalità ed allo Statuto dell'Associazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, Il Consiglio Direttivo, deliberando a maggioranza semplice, si pronuncerà in ordine all'ammissione del richiedente.

Dell'esito della deliberazione verrà data comunicazione al richiedente entro i successivi trenta giorni a cura della segreteria dell'Associazione.

Qualora la domanda venisse accolta, il nuovo socio dovrà soddisfare entro quindici giorni dalla comunicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla qualità di socio.

In caso di reiezione della domanda la decisione del Consiglio Direttivo è irrevocabile.

#### ART. 6

##### DIMISSIONI E DECADENZA DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza.

- A) Le Dimissioni dovranno pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo (periodo associativo = 1° gennaio – 31 dicembre). Il mancato rispetto di questa norma implica l'inaccettabilità delle dimissioni, con conseguente Obbligo da parte del socio di adempiere a tutti gli oneri previsti dallo Statuto e relativi al periodo associativo per il quale le dimissioni non risulteranno valide.  
Le dimissioni devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata o consegnate personalmente al Segretario che firmerà la copia per ricevuta.
- B) La Decadenza è pronunziata motivamente dal Consiglio Direttivo:
  - 1) per perdita della capacità di agire del socio,
  - 2) per morosità nel versamento della quota associativa,
  - 3) per contegno contrastante con le finalità della Congregazione
- C) Fatta salva la competenza del Direttivo secondo la Lettera B, la Decadenza del Socio entra in vigore immediatamente in base a questo Statuto, nel caso che il Socio sia moroso per 3 anni con il pagamento della quota sociale

ART. 7  
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il Diritto:

- A) di usufruire di tutti i beni spirituali della Congregazione,
- B) a partecipare a tutte le manifestazioni della Congregazione,
- C) di voto attivo e passivo nell'Assemblea Generale
- D) ad una riduzione del 50% sul canone sociale stabilito se coniugi di soci, figli di soci con età non superiore ai 18 anni e studenti.
- E) di sottoscrivere, se almeno in numero di due, la domanda di ammissione di un aspirante socio,

Tutti hanno il Dovere:

- F) di sostenere, relativamente alle loro possibilità gli interessi della Congregazione e di evitare tutto quello che potrebbe recare nocimento al buon nome ed agli scopi della Congregazione,
- G) di osservare lo Statuto e le decisioni degli Organi della Congregazione,
- H) di pagare, eccezion fatta per i soci onorari, entro il primo trimestre di ciascun periodo associativo il canone sociale stabilito.

ART. 8  
ORGANI DELLA CONGREGAZIONE

Gli Organi della Congregazione sono:

- A) L'Assemblea Generale dei soci
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) I Revisori dei Conti

ART. 9  
L'ASSEMBLEA GENERALE

- A) L'Assemblea Generale Ordinaria ha luogo annualmente entro il primo trimestre.
- B) L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa mediante avviso scritto contenente:
  - 1) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,
  - 2) l'ordine del giorno relativo,
- C) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dovrà essere spedito ai soci, al più tardi 14 giorni prima della data prevista per l'adunanza.
- D) Il voto non è delegabile.
- E) L'Assemblea Generale sarà validamente costituita in prima istanza qualora gli intervenuti siano, almeno, in numero pari alla metà più uno degli iscritti.  
In seconda istanza sarà validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.
- F) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice di voti. Per deliberazioni riguardanti revisioni dello Statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
- G) L'Assemblea Generale è presieduta dal Prefetto; in sua assenza dal Viceprefetto e in caso di ulteriore assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo a turno.

ART. 10  
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

All'Assemblea Generale spettano le seguenti competenze:

- A) Approva il bilancio consuntivo e preeventivo,
- B) Nomina ed esonera direttamente il Prefetto
- C) Nomina ed esonera i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, ed i soci onorari.
- D) Stabilisce l'entità del canone sociale annuo per i soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti.
- E) Decide le Revisioni dello Statuto e lo Scioglimento della Congregazione.
- F) Delibera su varie ed eventuali.

ART. 11  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- A) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri. L'Assemblea Generale, dopo aver provveduto all'elezione diretta e segreta del Prefetto (vedere Art. 10 lettera B) passerà all'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Prefetto si riunirà per eleggere internamente le rimanenti cariche e costituirsi in maniera completa come segue:
  - 1) Un Prefetto di nazionalità italiana
  - 2) Un Viceprefetto
  - 3) Un Tesoriere
  - 4) Un Segretario
  - 5) Un ulteriore Consigliere
- B) La durata in carica del Consiglio Direttivo è di anni 5. È consentita la sua rielezione.
- C) Il Consiglio Direttivo può essere convocato per iscritto o verbalmente dal Prefetto o, in sua assenza, dal Viceprefetto.
- D) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Prefetto, ed in caso di sua assenza, dal Viceprefetto. In caso di ulteriore assenza verranno presiedute da uno dei membri del Consiglio Direttivo a turno.
- E) Il Consiglio Direttivo prende le proprie decisioni a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti è determinante il voto del Prefetto o di chi ne fa le veci.
- F) Le seguenti operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione possono essere eseguite singolarmente dal Prefetto o dal Tesoriere. Pagamento di: imposta fondiaria, assicurazione responsabilità civili, controllo annuo degli estintori, energia elettrica, gas, acqua, tassa immondizie, topicida, spazzacamino, manutenzione impianti di riscaldamento, spazzaneve. Delle operazioni finanziarie straordinarie che si presentano nel corso della gestione, deve essere informato il Direttivo.
- G) Oltre che per Decesso, per Esonero (Art. 10 lettera C), per Decorrenza (Art. 11 lettera B) o per Decadenza (Art. 11 lettera F) la funzione di un membro del Consiglio Direttivo cessa per Dimissioni. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha la possibilità di comunicare per iscritto, in qualsiasi momento le proprie dimissioni. Tale comunicazione è da presentarsi al Consiglio Direttivo il quale, in caso di dimissioni del Prefetto, convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione del suo successore.

- H) Il Consiglio Direttivo ha la capacità di nominare, a carattere temporaneo, in caso di decesso, esonero, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio che non sia il Prefetto, un sostituto eleggibile. La carica del sostituto verrà comunicata all'Assemblea Generale.
- I) Oltre che per esonero (Art. 10 lettera C) o per decorrenza (Art. 11 lettera B) la funzione del Consiglio Direttivo cessa per dimissioni.  
Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di comunicare, in qualsiasi momento, le proprie dimissioni. Tale comunicazione verrà fatta all'Assemblea Generale.  
Le dimissioni hanno validità con la nomina, da parte dell'Assemblea Generale, di un nuovo Consiglio Direttivo.
- L) Nel caso di Dimissioni contemporanee della metà più 1 dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso è da considerarsi dimissionario.

## ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete la direzione della Congregazione.  
In oltre gli spettano tutti quei compiti che per Statuto non possono essere espletati dagli altri organi della Congregazione.  
In particolare nell'ambito delle sue funzioni compete quanto segue:

- A) Presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi
- B) Preparazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- C) Amministrazione del patrimonio della Congregazione
- D) Accettazione (Art. 5) e decadenze (Art. 6 lettera B) dei soci della Congregazione
- E) Assunzione e licenziamento di impiegati della Congregazione

## ART. 13 DOVERI ESCLUSIVI DI OGNI SINGOLO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- A) Il Prefetto  
Il Prefetto è la massima carica in seno al Consiglio Direttivo. Egli rappresenta la Congregazione all'esterno. In caso di necessità e urgenza il Prefetto ha la facoltà di prendere autonomamente, sotto la propria responsabilità, decisioni che dovranno poi tuttavia essere ratificate dal competente Organo della Congregazione entro trenta giorni.
- B) Il Viceprefetto  
In assenza del Prefetto, il Viceprefetto lo rappresenta in tutte le sue funzioni.  
In caso di dimissioni del Prefetto e fino all'elezione del nuovo (vedere Art. 11 lettera H), provvederà alla conduzione degli affari ordinari della Congregazione, della quale riferirà all'Assemblea Generale.
- C) Il Tesoriere  
Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Congregazione. A lui è demandata la conservazione di tutti gli atti contabili che dovrà esibire sia ai Revisori dei Conti che a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo che li richieda.
- D) Il Segretario  
Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo nella guida degli affari della Congregazione, redige il protocollo dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Egli provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti della Congregazione tranne quelli amministrativi.

ART. 14  
I REVISORI DEI CONTI

- A) I due Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale per la durata di anni cinque. È consentita una loro rielezione.
- B) Ai Revisori dei Conti compete:
- 1) il controllo degli affari correnti
  - 2) la verifica del bilancio consuntivo sulla quale sono tenuti a riferire all'Assemblea Generale.
- C) Oltre ciò sono valide le disposizioni secondo l'Art. 10 lettera C e l'Art. 11 punto H (per analogia).

ART. 15  
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSOLE D'ITALIA  
E DEL RETTORE

Alle riunioni degli Organi Collegiali della Congregazione possono essere invitati soprattutto il Rettore e appartenenti alla Rappresentanza Consolare o d'Ambasciata, che partecipano senza diritto di voto.

ART. 16  
IL RETTORE

Il Rettore della chiesa, assistente spirituale della Congregazione, è un sacerdote al quale compete l'adempimento delle finalità della Congregazione di cui l'Art. 2 lettere B e C.

Altri diritti e doveri del Rettore, e di eventuali altri membri della comunità ecclesistica, vengono disciplinati dalla "Convenzione".

La Convenzione è un accordo che viene periodicamente stipulato fra la Congregazione e l'Ordine del quale fa parte il Rettore.

ART. 17  
SCIoglIMENTO DELLA CONGREGAZIONE

L'Assemblea Generale decide sull'eventuale scioglimento della Congregazione.

Per tale decisione è richiesta l'approvazione di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

Prima della convocazione dell'Assemblea Generale con all'ordine del giorno lo scioglimento della Congregazione, sarà dato avviso all'Arcidiocesi di Vienna.

